

# **FORMA DI GOVERNO DELL'UNIONE EUROPEA**

- **Le tre Comunità originarie (CECA, CEE, EURATOM).**
- **Mercato comune (libertà di circolazione dei fattori di produzione: libertà di circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi, dei prestatori di lavoro e principio della libera concorrenza).**
- **Trattato di Bruxelles 1965.**
- **Atto unico europeo 1986.**
- **Trattato di Maastricht 1992.**
- **Trattato di Amsterdam 1997.**
- **Trattato di Nizza 2001.**
- **Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 2004.**
- **Trattato di Lisbona 2007 (Trattato sull'Unione europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).**

# **L'ESPANSIONE DEL MERCATO: CLAUSOLE DI FLESSIBILITÀ E POTERI IMPLICITI**

- **CLAUSOLE DI FLESSIBILITÀ = ALLARGAMENTO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE EUROPEA AL DI LÀ DELLE SINGOLE COMPETENZE ATTRIBUITE DAI TRATTATI.**
  
- **POTERI IMPLICITI.**

# FORMA DI GOVERNO DELL'UNIONE EUROPEA

- Consiglio europeo = centro di indirizzo politico.
- Parlamento europeo = procedura di codecisione, adozione del bilancio, mozione di censura e negazione del discarico.  
Commissione europea e Presidente della Commissione europea.
- Commissione = poteri di iniziativa e di stimolo; poteri di esecuzione; poteri di controllo; poteri sanzionatori.
- Consiglio dei Ministri = potere normativo. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata non più all'unanimità: 55% dei membri del Consiglio che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

# LE FONTI EUROPEE DEL DIRITTO

- **Fondamento dell'Unione europea (fondamento dell'adesione dello Stato italiano all'ordinamento giuridico europeo sovranazionale).**
- **Art. 11 Cost.: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”**

# **DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA**

- **Diritto convenzionale (Trattati).**
- **Trattati europei = Costituzione dell'Unione europea.**
- **Diritto derivato (Regolamento, Direttiva, Decisioni).**
- **La Corte di giustizia dell'Unione europea (art. 19 TUE) =  
assicura il rispetto del diritto nella interpretazione e  
nell'applicazione del presente Trattato**

# IL REGOLAMENTO EUROPEO

- - portata generale
- - obbligatori in tutti i loro elementi
- - direttamente applicabili

# LA DIRETTIVA EUROPEA

- - **vincolante verso gli Stati per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi**
- - **termine**

# LE DECISIONI

- - **obbligatorie in tutti i loro elementi**
- - **direttamente applicabili**
- - **destinatari specifici (Stato membro o persona giuridica)**

# **DIRETTA APPLICABILITA' ED EFFETTI DIRETTI**

- **Regolamento europeo = diretta applicabilità**
- **Direttive self executing = effetti diretti.**
- **Ragione dell'effetto diretto = prevalenza del diritto europeo sul diritto interno quando lo Stato non attua la direttiva**

# **DIRETTIVA EUROPEA SELF EXECUTING**

- norma chiara, precisa e non condizionata dall'atto del legislatore nazionale;
- attributiva ai singoli di un diritto;
- componente sanzionatoria nei confronti dello Stato inadempiente (Corte di giustizia: sentenze Van Gend and Loos e Francovich).
- Sentenza Van Gend and Loos del 1963 = gli Stati membri dell'Unione europea non possono introdurre nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse di effetto equivalente.

- Sentenza Francovich del 1991 = sarebbe messa a repentaglio la piena efficacia delle norme europee e sarebbe impedita la tutela dei diritti dalle norme riconosciute se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento quando i loro diritti siano violati da una violazione del diritto europeo, violazione imputabile allo Stato.

Qui la violazione era conseguenza della mancata attuazione di una direttiva europea.

La Cassazione italiana riconosce la responsabilità civile per danno ingiusto causato da omissioni legislative che comporta la tutela dell'art. 2043 del codice civile.

Non si attua una direttiva che riconosce un diritto.

Violazione di un diritto a causa dell'omissione legislativa.

- Responsabilità dello Stato per omissione = per non aver attuato la direttiva.
- Se una direttiva ha effetti diretti e non viene applicata dallo Stato, il cittadino può invocarne l'applicazione. Nel caso in cui la direttiva self executing non sia osservata il cittadino può chiedere allo Stato il risarcimento del danno.

# **RICAPITOLANDO**

- **Corte di giustizia: effetto diretto = prevalenza del diritto europeo sulle leggi nazionali.**
- **Adesione all'U.E. è basata sull'art. 11 Costituzione = autolimitazione della sovranità**
- **Non c'è una norma costituzionale specifica che tratta dell'adesione dell'Italia all'Unione europea.**

# **ADESIONE DELL'ITALIA ALL'U.E.**

- **Art. 11 Cost. = clausola di autolimitazione della sovranità;**
- **Legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Roma e dei trattati successivi (Lisbona TUE e TFUE).**

# **COSA SUCCEDDE QUANDO UNA NORMA EUROPEA CONTRASTA CON UNA NORMA NAZIONALE (INTERNA)?**

**1) Contrasto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia.**

**Corte costituzionale (sentenza n. 14/1964): contrasto tra una legge italiana e una norma europea: prevale la norma temporalmente successiva (criterio cronologico).**

**2) Legge italiana che contrasta con una norma europea? La legge italiana deve essere dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 232/1975) perché il diritto europeo deve prevalere sul diritto dello Stato italiano.**

**3) Sentenza Granital n. 170/1984 (La Pergola):**

**a) UE e Stato italiano sono due ordinamenti giuridici distinti; b) non c'è un vero conflitto fra fonti perché i trattati europei ripartiscono le competenze fra i due ordinamenti. Ogni fonte è valida ed efficace nel proprio ordinamento secondo le condizioni poste dall'ordinamento.**

- In caso di conflitto fra norma nazionale e norma europea direttamente applicabile bisogna procedere alla non applicazione della norma interna contrastante con la norma europea. I giudici e le pubbliche amministrazioni non applicano la norma di legge italiana che contrasta con una norma europea direttamente applicabile.

Per stabilire se una norma europea ha o meno un effetto diretto bisogna procedere così.

Si tratta di una questione di interpretazione.

Il giudice italiano cosa fa?

Chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di stabilire se quella norma europea che può risolvere la controversia sia o meno ad effetto diretto. Il giudice italiano solleva una questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia. Se la Corte di giustizia risponde che la norma ha effetto diretto il giudice italiano può riprendere il giudizio, chiudendolo, applicando la norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia.

# QUADRO DI RIFERIMENTO

- - se si verifica un conflitto tra una legge italiana e una norma europea direttamente applicabile (regolamento) oppure tra una legge italiana e una direttiva self executing la soluzione è data dalla non applicazione della legge italiana da parte dei giudici e da parte delle pubbliche amministrazioni;
- - Tutto il diritto dell'Unione europea (Trattati europei, regolamenti, direttive) prevale sul diritto dello Stato.
- - Tutto il diritto dell'Unione europea prevale anche sulla Costituzione.
- - Il diritto dell'Unione europea si ferma solamente di fronte ai principi supremi della Costituzione.

# I CONTROLIMITI

- **Se una norma europea lede un principio fondamentale della Costituzione cosa accade?**
- **Si impugna la legge di esecuzione dei trattati nella parte in cui consente l'ingresso delle norme europee confliggenti con il principio fondamentale.**
- **La sentenza del *Bundesverfassungsgericht* (2005) sul mandato di cattura europeo = applicazione dei controlimiti.**
- **Secondo i giudici tedeschi il mandato di cattura europeo violava i principi fondamentali del Grundgesetz.**